



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
IL PRESIDENTE

Prot. n. 3459/RP

Roma, 25 maggio 2023

Gentile Presidente, gentile Relatore,

mi riferisco all'esame del Disegno di legge: "*Delega al Governo per la riforma fiscale*" (C 75 e C 1038), in merito al quale sono stati auditi lo scorso 18 maggio i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Al riguardo, desidero trasmettere alla Sua cortese attenzione il documento approvato lo scorso 24 maggio dalla Conferenza e reso in sede di espressione del parere in Conferenza Unificata, quale utile contributo all'iter parlamentare del sopra richiamato provvedimento.

Grato per l'attenzione che vorrà riservare in merito, colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.to c.s.

-----

On. Marco Osnato  
Presidente della Commissione VI

On. Alberto Luigi Gusmeroli  
Relatore

Camera dei deputati



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/80/CU01/C2

## POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE”

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

### *Punto 1) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime apprezzamento per il lavoro interlocutorio del Governo che ha portato ad un miglioramento del testo approvato in Consiglio dei Ministri rispetto alle informali versioni precedenti. A tal proposito, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’approvazione degli emendamenti di cui all’Allegato 1.**

In particolare, si evidenzia che:

- gli articoli relativi agli enti territoriali possono fruire di un approfondimento del testo con le autonomie territoriali;
- è assicurata, altresì, la “*piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali*” per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi attuativi della delega che, se suscettibili di produrre effetti nei confronti degli enti territoriali, sono sottoposti al parere della Conferenza Unificata;
- si ravvisano delle garanzie sulle compensazioni per quanto concerne eventuali interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi del livello di governo regionale e in tema di manovrabilità e flessibilità fiscale (richiamati sia nei principi che per quanto riguarda l’abolizione dell’IRAP).

Si auspica che questo metodo di lavoro possa essere replicato per tutto il percorso della delega in Parlamento e nella definizione successiva dei decreti legislativi di attuazione ricordando che la riforma che il Governo si appresta a varare deve coordinarsi con il rispetto dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ed in particolare con i principi previsti dalla L. 42/2009 e dal d.lgs. 68/2011. (Si ricorda che il d.lgs.68/2011 è stato approvato a larga maggioranza dal Parlamento e all’unanimità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Il DDL individua i principi e criteri direttivi di carattere generale cui deve conformarsi il Governo nell’esercizio della delega legislativa, in particolare:

- lo stimolo della crescita economica e la natalità;
- la riduzione del carico fiscale;
- l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi;
- la prevenzione e la riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale;
- la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario;
- il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;

- la revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti.

**Il carattere generale dei principi e dei criteri** direttivi determinano che molte definizioni, soluzioni e criticità di applicazione siano **rinviate ai decreti legislativi attuativi**. Per quanto la delega sembri riguardare essenzialmente la riforma fiscale statale, **l'impatto sul sistema di finanziamento degli enti territoriali è ragguardevole**: non si dimentichi che l'attuale finanziamento delle Regioni e delle Province autonome si fonda alcuni tributi principali profondamenti rivisti dal ddl:

- IRAP: di cui si prevede l'abrogazione e sostituzione con un addizionale all'IRES;
- Addizionale IRPEF: per l'IRPEF è previsto un percorso finalizzato a ridurre gradualmente il numero e il livello delle aliquote e degli scaglioni a livello nazionale con l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali;
- IVA: il contenuto dell'art. 7 non sembra tenere conto della attuale destinazione dell'IVA a favore delle Regioni nella misura del 70,14% secondo quanto previsto dal non ancora superato d.Lgs. 56/2000 indispensabile a coprire una rilevante parte della spesa sanitaria, ma anche spese non sanitarie di cui va garantita la copertura. Sono limitati i margini finanziari derivanti dall'odierna struttura dell'IVA;
- Tassa automobilistica; tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (ecotassa) a titolo esemplificativo: si prevede di razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento a microtributi, genericamente si rinvia a opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti attuativi;
- Compartecipazioni erariali: variazione nei gettiti e nella struttura dei tributi erariali, es.: si rivedono gli scaglioni IRPEF e si abroga l'IRAP.

#### **Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione)**

La delega prevede il coinvolgimento della Conferenza Unificata nel caso in cui gli schemi dei decreti legislativi attuativi determinino un impatto sul gettito anche in termini di tributi degli enti territoriali e della relativa distribuzione territoriale, in tal caso è presentata in Conferenza anche una relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione

**Le Regioni e le Province autonome ritengono indispensabile che tali schemi di d.lgs. siano sottoposti all'Intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 281/1997 anziché al semplice parere e che nel caso il Governo si discosti dalle prescrizioni concordate dopo i pareri delle Commissioni Parlamentari relazioni alla Conferenza stessa le motivazioni delle modifiche**

#### **Articolo 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale)**

In questo articolo sono elencati i principi e i criteri generali di delega, pertanto, **si ritiene di richiamare alcuni principi indispensabili all'applicazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome:**

**1) principi di manovrabilità e flessibilità massima dei tributi in termini di gettito attualmente ritraibile a legislazione vigente;** devono essere assicurati a tutte le Regioni, nel caso di sostituzione degli attuali tributi con sovrainposte /compartecipazioni ai sensi della III'art.119 Cost.

**Nel caso di ricorso a sovrainposte, si devono garantire margini di variazione di aliquota che assicurino un gettito non inferiore a quello potenzialmente ottenibile dall'applicazione degli aumenti massimi vigenti per il tributo che si intende sopprimere /sostituire,** la riduzione della sovrainposta fino all'azzeramento, nonché ulteriori margini di variazioni di aliquota che assicurino un gettito in misura equivalente a quello derivante dall'applicazione degli aumenti in vigore sull'addizionale IRPEF e/o sull'IRAP sia per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che per le Regioni che non hanno ancora deliberato nell'ambito dell'aumento massimo potenziale di aliquota, secondo le norme vigenti.

**La salvaguardia deve riguardare anche il gettito derivante dall'attività di recupero dei crediti fiscali in essere al momento dell'entrata in vigore della riforma.**

Il DDL delega non definisce il contenuto della sovrainposta specie rispetto alla differente definizione presente in dottrina.

La **definizione classica** attribuisce alla sovrainposta la natura di imposizione gravante sul debito della connessa imposta statale e, in quanto tale, ne subisce gli effetti della struttura progressiva delle aliquote IRPEF e degli interventi (in diminuzione) delle detrazioni e, in parte, delle deduzioni. **La definizione più diffusa in dottrina sembra essere quella di una sovrinposta** (il riferimento al termine "addizionale" è stato, come noto, non corretto sotto il profilo economico) **applicata alla medesima base imponibile dell'imposta principale ma con uno spazio di manovrabilità** a favore dell'ente titolare del gettito (Regioni o Comuni) sia in termini di applicazione di detrazioni che di deduzioni.

Pertanto, **nel primo caso il ruolo di Regioni e Comuni viene limitato alla sola manovrabilità delle aliquote;** questo certamente rappresenta una grandissima semplificazione per i contribuenti ma **mortifica la capacità di realizzare una, seppur modesta, politica fiscale da parte dei medesimi enti impositori Regioni o Comuni.**

Invece, avviene l'inverso con l'**interpretazione di sovrainposta fornita con il secondo caso che consentirebbe una più ricca capacità di intervento di Regioni e Comuni** che, oltre ad azionare la differenziazione di aliquota possono intervenire nella determinazione di detrazioni d'imposta e, finanche, di deduzioni correlate alla caratteristica economica dei rispettivi territori.

Nel caso di sostituzione dell'IRAP con sovrinposta IRES occorre considerare:

- **la struttura della nuova base imponibile si presenta molto diversa;**
- **l'impatto sui gettiti potenzialmente ottenibili dall'applicazione di ulteriori manovre da parte delle Regioni,** con perdite o guadagni per i vari enti nel passaggio alle nuove forme di imposizione, in ragione della differente distribuzione territoriale del gettito tra i tributi vigenti e le sovrainposte sostitutive;
- **la redistribuzione di carico fiscale tra gli attuali soggetti passivi e quelli dei tributi sostitutivi, in particolare per l'ipotizzato passaggio da IRAP a sovrainposta IRES,** la quale presenta una platea di contribuenti molto differente. L'IRAP, infatti, interessa tutte le attività produttive private e tutti gli enti pubblici, mentre l'IRES solo le società di capitali e una limitata quota di enti pubblici;

Si esprimono delle perplessità per l'utilizzo di un modello riferibile a compartecipazioni in quanto non sarebbe applicabile la flessibilità fiscale richiesta e il ruolo delle Regioni verrebbe assolutamente azzerato.

**2) attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni, anche riferibili agli istituti che favoriscono la compliance;**

I d.lgs attuativi devono prevedere **l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle entrate derivanti da istituti deflativi del contenzioso e dall'adempimento spontaneo a seguito di attività di controllo sostanziale, riferibili ai tributi regionali derivati, e alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali nelle quote di compartecipazione previste dalla legislazione vigente;**

**3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;** si tratta di dare attuazione al D.lgs. 68/2011 e riconosce il responsabile concorso al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 delle Regioni in conformità a quanto stabilito dalla legge soprattutto alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che **i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica;**

**4/5) partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, e alla disponibilità delle banche dati fiscali;**

La richiesta mira ad assicurare la partecipazione e codecisione sull'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale adottato dal Ministero dell'economia e Finanze e sui programmi annuali di attività dell'Agenzia delle entrate in tal senso si può rafforzare anche il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. A prescindere, è indispensabile la possibilità di utilizzo per le Regioni e Province autonome delle banche dati fiscali nazionali per la programmazione finanziaria e la lotta all'evasione e la disponibilità dell'accesso ai modelli di microsimulazione fiscale utilizzati dal MEF.

La dimensione indicata nel DDL Delega **non appare sufficiente a rappresentare gli elementi di politica fiscale che coinvolgono gli spazi di intervento delle Regioni, per riaffermare e valorizzare la funzione di coordinamento della finanza locale.**

**6) garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;** la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per l'attuazione del ddl delega fiscale è ribadito più volte nel testo, questa garanzia deve valere anche per i bilanci delle Regioni e delle Province autonome, di conseguenza eventuali perdite di gettito devono essere ristrate con le regole previste dalla legge 42/2009 (esempio: sostituzione IRAP attraverso add. IRES ovvero riordino dei microtributi).

Con riferimento alle Autonomie speciali, tenuto conto che l'attuale configurazione del sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali e dei tributi propri derivati è volto a garantire l'equilibrio di bilancio delle stesse in considerazione delle relative competenze di spesa, è necessario che i d.lgs contengano una disposizione di garanzia del ristoro dell'eventuale perdita di gettito derivante dall'applicazione della delega;

**7) alla garanzia della perequazione fiscale vigente;** a mero titolo di esempio, con la salvaguardia del fondo ex legge 549/1995.

### **Articolo 7 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)**

È ancora da attuare l'articolo 9 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68, che prevede il recupero dell'evasione fiscale IVA spettante alle Regioni. Nelle more della riforma si è proposto più volte una norma temporanea mai approvata.

### **Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche) e Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)**

**Si ribadisce la necessità di rispettare la flessibilità fiscale massima nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 comma 1 lett. f) del ddl per tutte le regioni e non solo quelle in disavanzo sanitario o piano di rientro.**

Le motivazioni alla base della sostituzione delle attuali imposte regionali risiedono, per l'addizionale regionale IRPEF nella frammentazione e nell'alterazione della progressività dell'imposizione sui redditi che sarebbero causate dalle manovre regionali, mentre per l'IRAP nella distorsione che tale imposta determinerebbe nell'allocazione dei fattori produttivi e nei conseguenti effetti negativi sulla crescita.

Tali motivazioni vanno analizzate più a fondo, con particolare riferimento all'addizionale regionale IRPEF. Riguardo alla frammentazione del sistema impositivo, se da un lato è inevitabile in un sistema decentrato di finanza pubblica che la possibilità di applicare differenti aliquote per scaglioni di reddito determini una maggiore, seppur limitata, complessità del sistema d'imposizione sui redditi, dall'altro bisogna considerare anche i vantaggi che derivano dalla differenziazione delle scelte politiche regionali, anche in materia fiscale, che sono alla base dei principi di efficienza e responsabilizzazione ispiratori del federalismo fiscale.

Riguardo alla possibile alterazione della progressività, invece, si evidenzia come i ridotti margini di manovra sulle aliquote e la ridotta incidenza (aliquota media) dell'addizionale regionale, rispetto alle medesime caratteristiche dell'IRPEF statale, non consentano alle Regioni di alterare sensibilmente la progressività e l'effetto redistributivo dell'imposizione predeterminati dallo Stato. Tali conclusioni sono avvalorate anche da una sentenza delle Corte Costituzionale in materia di progressività dell'addizionale regionale IRPEF (sentenza 26 gennaio 2014, n.8).

**Si auspica l'applicazione dell'art 119 Cost. e non il ritorno alla finanza derivata (sistema dei trasferimenti).**

**Gli articoli del "TITOLO III - I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI" sono particolarmente dettagliati e riguardano il superamento dell'attuale gestione della riscossione verso un accentramento delle funzioni in Agenzia delle Entrate.**

La riforma del sistema della riscossione nazionale richiede una **particolare attenzione circa gli assetti maturati nel tempo presso le Regioni che**, in un contesto normativo farraginoso e contraddittorio, **hanno novellato in merito al rapporto con i concessionari della riscossione iscritti all'albo** di cui all'art. 53 del d.Lgs. n. 446/1997, **innovando anche in relazione ai titoli esecutivi idonei alla riscossione coattiva. Il sistema della riscossione non può prescindere dal prendere in considerazione la positiva esperienza maturata presso le Regioni** che, nell'ambito delle competenze di coordinamento della finanza locale, hanno individuato **forme di collaborazione/partecipazione con gli enti locali dei rispettivi territori.**

#### **Articolo 20 (Disposizioni finanziarie)**

Si richiama l'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari. Eventuali nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione all'interno dei decreti o mediante utilizzo delle risorse del fondo per le riforma fiscale (articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 devono trovare compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge approvati temporalmente prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

**Si auspica che questi vincoli e criticità, in particolare quelli relativi alla garanzia degli attuali livelli massimi di flessibilità fiscale aggiuntiva e di gettito per ogni Regione, possano essere superati**, sia per le Regioni a statuto speciale e Province autonome che per le Regioni a statuto ordinario (per le quali è necessario inserire la clausola di salvaguardia di rispetto degli statuti speciali e con le relative norme di attuazione”.

**Con riferimento alle Autonomie speciali, tenuto conto che l'attuale configurazione del sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali e dei tributi propri derivati è volto a garantire l'equilibrio di bilancio delle stesse in considerazione delle relative competenze di spesa, è necessario che il DDL contenga una disposizione di garanzia di copertura finanziaria delle compartecipazioni a decorrere dal 2026 attualmente non prevista a legislazione vigente e conseguentemente che l'eventuale ristoro di perdita di gettito derivante dall'applicazione del del DDL sia rapportata a questi importi.**

Tenendo sempre presente l'indispensabile **necessità di salvaguardare i gettiti tributari attuali, nella misura delle aliquote di base, delle aliquote maggiorate vigenti e delle aliquote massime potenziali, ancor di più visto che il Governo si accinge a creare una sovrimposta all'IRES in sostituzione dell'IRAP**, sono stati predisposti alcuni emendamenti al testo.

Si chiede al Governo l'istituzione del tavolo per la revisione e la semplificazione dei meccanismi di esazione della tassa automobilistica, affinché siano più efficaci anche ai fini del recupero dell'evasione fiscale.

Roma, 24 maggio 2023

**Emendamenti delle Regioni e delle Province autonome al DDL “Delega al Governo per la riforma fiscale”**

1. All’articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) primo periodo: le parole “*per l’espressione del parere*” sono sostituite con “*per l’espressione dell’intesa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 281/1997*”;
- b) terzo periodo: le parole “*dopo l’espressione del parere*” sono sostituite con “*dopo l’espressione dell’intesa*”;
- c) al termine del comma 2 aggiungere “*Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell’Intesa in Conferenza unificata, ha l’obbligo di relazione alla medesima.*”

2. All’articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lett. f) è così sostituita:

“f) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

- 1) ai principi generali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- 2) all’attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;
- 3) all’attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell’art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;
- 5) allo sviluppo dell’interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l’accertamento dei tributi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;
- 6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
- 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all’articolo 9 della legge n. 42 del 2009.



b) al comma 2, dopo le parole “l’Amministrazione finanziaria”, aggiungere “, gli enti territoriali”.

1. Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis  
(*Tributi regionali*)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall’articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

- 1) alla revisione del meccanismo previsto dall’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all’ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l’intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
- 2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all’IVA di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l’attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell’evasione fiscale;
- 3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell’aliquota di compartecipazione IVA di cui all’articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56”.

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

- 1) la modificazione e, ove necessario, l’abrogazione nonché l’eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;
- 2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l’eventuale attribuzione alle Regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all’estensione

dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

1. Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

“Art.21

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione”.”

<p><b>PARERE CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 19 APRILE 2023</b></p> <p><b>Emendamenti delle Regioni e delle Province autonome</b></p>	<p><b>Emendamenti per parere Conferenza 24 maggio 2023</b></p>
<p>All'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) primo periodo: le parole <i>“per l'espressione del parere”</i> sono sostituite con <i>“per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 281/1997”</i>;</p> <p>b) terzo periodo: le parole <i>“dopo l'espressione del parere”</i> sono sostituite con <i>“dopo l'espressione dell'intesa”</i>;</p> <p>c) al termine del comma 2 aggiungere <i>“Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza Unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima.”</i></p>	<p>identico</p>
<p>L'articolo 2 c. 1 lett. f) è così sostituito:</p> <p>“f) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, e con riferimento:</p> <p>1) ai principi di manovrabilità e flessibilità massima dei tributi in termini di gettito attualmente ritraibile a legislazione vigente;</p> <p>2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni,</p>	<p>L'articolo 2 c. 1 lettera f) è così sostituito:</p> <p>“f) identica</p> <p><b>1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;</b></p>

<p>anche riferibili agli istituti che favoriscono la compliance;</p> <p>3) all'attribuzione alle Regioni di tributi collegati al principio del beneficio per l'attuazione dell'art. 39 c. 3 del citato decreto legislativo;</p> <p>4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, e alla disponibilità delle banche dati fiscali;</p> <p>5) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;</p> <p>6) alla garanzia della perequazione fiscale.</p>	<p><b>2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;</b></p> <p><b>3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;</b></p> <p><b>4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;</b></p> <p><b>5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;</b></p> <p>6) identico al punto 5)</p> <p><b>7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.</b></p>
---	--

<p>All'articolo 2 comma 3, dopo le parole "l'Amministrazione finanziaria", aggiungere ", gli enti territoriali".</p>	<p>All'articolo 2 comma <b>2</b>, dopo le parole "l'Amministrazione finanziaria", aggiungere ", gli enti territoriali".</p>
<p>All'articolo 8 comma 1 lettera b) dopo le parole "fabbisogno sanitario" aggiungere le parole ", la flessibilità massima di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f),".</p>	<p>espunto</p>
<p>Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:  "Art. 12 bis. (Tributi regionali)</p> <p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:</p> <p>a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;</p>	<p>Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:  "Art. 12 bis. (Tributi regionali)</p> <p>1. identico</p> <p><b>a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:</b></p> <p><b>1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento</b></p>

**ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;**

- 2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;**
  
- 3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56'.**

<p>b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:</p> <p>1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;</p> <p>2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle Regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.</p> <p>3) Sono attribuite alle Regioni a statuto ordinario le entrate derivanti da istituti deflativi del contenzioso e dall'adempimento spontaneo a seguito di attività di controllo sostanziale, riferibili ai tributi regionali derivati, e alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali nelle quote di compartecipazione previste dalla legislazione vigente”.</p>	<p>b) identico</p> <p>1) identico;</p> <p>2) identico</p> <p>3) espunto</p>
<p>Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:</p> <p>“Art. 21 (Clausola di salvaguardia)</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione”.</p>	<p>identico</p>